

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3962/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1146/86 che adotta misure di salvaguardia all'importazione delle patate dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2748/75 del Consiglio <sup>(3)</sup> ha stabilito le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali;considerando, che con il regolamento (CEE) n. 1146/86, del 18 aprile 1986 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2335/87 <sup>(5)</sup>, la Commissione ha sospeso, quale misure di salvaguardia, il rilascio dei titoli di importazione per le patate dolci destinate all'alimentazione animale; che tale sospensione è stata temperata dal regolamento (CEE) n. 474/87 della Commissione <sup>(6)</sup> per non interrompere in maniera duratura le tradizionali correnti di scambio e mantenere in questo modo l'importazione annua di 600 000 t di patate dolci originarie della Repubblica popolare cinese e di 5 000 t di patate originarie di altri paesi; che attualmente tali massimali sono esauriti;considerando che in attesa dell'adozione da parte del Consiglio del regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinate utilizzazioni, in esecuzione degli accordi stipulati recentemente nell'ambito del GATT, nonché per evitare una nuova e inopportuna interruzione delle correnti tradizionali di scambio con i paesi esportatori, è opportuno permettere le importazioni di patate dolci destinate all'alimentazione animale nei limiti dei massimali precedentemente stabiliti per il 1987 e a norma delle modalità finora seguite; che dette modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87 <sup>(8)</sup>;

considerando che è opportuno adeguare la denominazione tariffaria dei prodotti in esame per tener conto

dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1988, della nuova nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1146/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

*Articolo 1*

1. Il rilascio di titoli di importazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospeso per le patate dolci di cui alla sottovoce 0714 20 00 della nomenclatura combinata.

2. Tuttavia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere rilasciati titoli d'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1:

- a) entro un massimale di 600 000 t per le domande in cui figura l'origine Repubblica popolare cinese;
- b) entro un massimale di 5 000 t per le domande in cui figura un'origine diversa da quella di cui alla lettera a).

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 593/86 della Commissione <sup>(9)</sup>, le domande di titolo possono essere presentate in tutti gli Stati membri e i titoli rilasciati sono validi in tutti e dodici gli Stati membri.Non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino e dall'articolo 8, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione <sup>(10)</sup>.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da detto paese.

Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo è ricevibile solo se corredata dell'originale di un documento di esportazione rilasciato dal governo in conformità del modello figurante in allegato.

Tale documento di esportazione è di colore blu.

3. In deroga al disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 <sup>(11)</sup> della Commissione, l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione per le domande di cui al paragrafo 2, lettera b) è pari a 20 ECU per tonnellata.<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 85.<sup>(4)</sup> GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 58.<sup>(5)</sup> GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 65.<sup>(6)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 15.<sup>(7)</sup> GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.